



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Prot. n. 11471 del 21 MAG. 2014
Pratica Condono Edilizio n. 1937/95
Prot. n.5811 del 01/03/1995

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 27 / 2014 (ART. 39 LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, in ditta Crispi Vincenzo nato a Biancavilla il 18/12/1935 ed ivi residente in via Del Panieraio n. 26, nella qualità di comproprietario, introitata al protocollo generale al n.5811 del 01/03/1995, pratica n. 1937/95, presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94, relativa all'opera composta da un piano terra adibito a civile abitazione facente parte di un edificio di maggior consistenza (piano terra e primo) per il quale è stata presentata altra istanza di sanatoria n.1938/95. sito in Biancavilla via Del Panieraio n. 26;
- **Vista** la documentazione prodotta a corredo della domanda sopracitata, in varie date, nonché l'atto di divisione e vendita 11/04/1984 rogato dal Notaio Dott. Ferdinando Portale, registrato a Catania il 02/05/1984 al n.9315 dal quale si evince che il terreno su cui insiste l'opera abusiva è di proprietà di coniugi Crispi Vincenzo sopra generalizzato e Ricciardi Giuseppa nata a Biancavilla il 18/06/1937, coniugi;
- **Accertato** che l'istante ha titolo a richiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/95;
- **Vista** la documentazione catastale dalla quale si evince che l'opera oggetto di sanatoria è stata censita al N.C.E.U. al F. 34 part. 550 sub. 2, cat. C/6 piano terra, sub. 3 cat. C/6 piano terra e sub. 4 cat. A/2 piano terra;
- **Vista** la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà del 10/05/2009 con la quale il Sig.Crispi Vincenzo dichiara fra l'altro che le opere abusive sono state iniziate ad agosto del 1985 ed ultimate nello stesso anno;
- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oblazione la somma di €. 916,36, compresi interessi legali, così come da determinazione del Funzionario Responsabile del 10/04/2014 protocollo n. 8124;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e riduzione;
- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oneri concessori la somma di €.3.517,88, compresi interessi legali, così come da determinazione del Funzionario Responsabile, sopra citata;
- **Vista** la relazione dell'Ufficio Sanatoria Edilizia - I Servizio della VI Area P.O. - del 07/05/2009 "Parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario;
- **Visto** il parere reso dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - Azienda U.S.L. 3 - di Adrano: in data 16/06/2009 "Favorevole limitatamente al piano terra";
- **Visto** il Certificato di Idoneità Statica, redatto dall'Ing. Dott. Vincenzo Bisicchia iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n.4162, depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catania il 13/02/2009 al prot. n.05602;
- **Viste** le Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà del 10/05/2009, con le quali i Sigg.Crispi Vincenzo e Ricciardi Giuseppa, dichiarano di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale;
- **Viste** le dichiarazioni sostitutive di certificazione del 02/05/2014 dei Sigg.Crispi Vincenzo e Ricciardi Giuseppa, i quali dichiarano che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/agosto 2010, n.136), come da ultimo modificato dal D.Lgs.15 novembre 2012, n. 218.
- **Vista** l'autorizzazione prot. n. 12763 del 13/04/2011 ad effettuare lavori di scavo per allaccio fognario e scarico in pubblica fognatura per il piano terra, adibito a civile abitazione, dell'immobile sito in via Del Panieraio n.26; **Considerato** che i lavori sono stati ultimati ai sensi della L.R. n. 26/86;
- **Visto** l'Atto Unilaterale d'Obbligo o Convenzione stipulato in data 17/02/2014 dal Notaio Dott. Proc. Patrizia Pistorio reg. ad Adrano il 10/03/2014 al n. 4374/1T, trascritto all'Agenzia Del Territorio di Catania servizio pubblicità immobiliare il 11/03/2014 al n.9120 Reg. Generale e n. 7102 Reg. Particolare, redatto ai sensi dell'art. 34 della legge 28/12/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

e art. 3 Legge 68/88, avente durata di anni 25 (venticinque) dalla data di presentazione della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligo, con il quale i Sigg. Crispi Vincenzo e Ricciardi Giuseppa, dichiarano che l'immobile distinto in catasto al F.34 part. 550 sub.2 - 3 - 4, via Del Panieraio n. 26, piano terra, adibito a prima abitazione e di applicare i prezzi di cessione e di locazione conformemente a quanto contenuto nell'atto unilaterale d'Obbligo;

- **Accertato** che le opere abusive adibite ad abitazione hanno una superficie complessiva, valutata ai sensi dell'articolo 51 della L. n. 47/85, pari a mq. 115,79 (S.U.A. mq. 92,80 + S.N.R. mq. 38,32 X 0,6 = mq. 22,96), ed un volume di mc. 583,00;
- **Rilevato**, che l'opera è suscettibile di sanatoria e che l'abuso realizzato ricade, nella fattispecie, nell'ipotesi di cui alla tipologia 2 della tabella allegata alla Legge 10 agosto 1985 n. 47 e che l'oblazione è stata determinata considerando l'opera in sanatoria adibita ad abitazione ;
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia dai quali risulta che il fabbricato ricade all'interno dei "Piani di Recupero" del P.R.G. vigente;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;

RILASCIA

Ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724, ai Sigg. **Crispi Vincenzo** (c.f.: CRS VCN 35T18 A841 M) nato a Biancavilla il 18/12/1935 e **Ricciardi Giuseppa** (c.f.: RCC GPP 37H58 A841 N) nata a Biancavilla il 18/06/1937, coniugi, residenti a Biancavilla in via Del Panieraio n. 26 nella qualità di comproprietari, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA**, relativa all'opera composta di un piano terra adibito a civile abitazione facente parte di un edificio di maggior consistenza (piano terra e primo) per il quale è stata presentata altra istanza di sanatoria n.1938/95. sita in Biancavilla via Del Panieraio n. 26; distinta al N.C.E.U. al F. .34 part. 550 sub. 2, cat. C/6 piano terra, sub. 3 cat. C/6 piano terra e sub. 4 cat. A/2 piano terra; in conformità alla documentazione prodotta e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Obbligo** ad applicare prezzi di cessione e di locazione all'unità così come descritto nell'atto d'obbligo unilaterale sopra citato che qui si intende integralmente riportato
- **Il terreno** su cui insiste il fabbricato, nonché il terreno di pertinenza sono assoggettati a specifico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità edilizi;
- **Rinuncia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/08/1942, n. 1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le disposizioni delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. n. 71/78, della L. n. 47/85 dalla L.R. n. 37/85, dall'art. 39 della L. n. 724/94 e dall'art. 2 della L.662/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Biancavilla li 21/01/2008

IL RESPONSABILE
DEL 1° SERVIZIO 6ª AREA PP.OO.

(Dott. Arch. Salvatore Grasso)



IL RESPONSABILE DELLA 6ª AREA PP.OO.
(Dott. Ing. Placido Mancari)